



DIREZIONE GENERALE CURA DEL
TERRITORIO E DELL'AMBIENTE

SERVIZIO GEOLOGICO, SISMICO E DEI SUOLI

IL RESPONSABILE

GABRIELE BARTOLINI

Invio con PEC

	TIPO	ANNO	NUMERO
REG.	CFR. FILE	SEGNATURA.XML	
DEL	CFR. FILE	SEGNATURA.XML	

Alle Strutture Tecniche competenti in materia
sismica

Agli Ordini Professionali Emilia- Romagna:

- Ingegneri
- Architetti
- Geometri
- Geologi

e, pc.

Alla Direzione Generale Cura del Territorio e
dell'Ambiente

All'Agenzia regionale per la sicurezza
territoriale e la protezione civile

Al Servizio giuridico del territorio, disciplina
dell'edilizia, sicurezza e legalità

Al Comitato Tecnico Scientifico della Regione
Emilia-Romagna

Al Comitato regionale per la riduzione del
rischio sismico

Oggetto: L.R 19/2008 "Norme per la riduzione del rischio sismico" – Aggiornamenti

Si comunica che sono state apportate alcune modifiche puntuali alla Legge Regionale 30 ottobre 2008, n. 19 "Norme per la riduzione del rischio sismico" e a due Atti di indirizzo in attuazione della stessa legge, come meglio specificato nel seguito.

Viale della fiera 8
40127 Bologna

tel 051.527.4792
fax 051.527.4208

Email: segrgeol@regione.emilia-romagna.it
PEC: segrgeol@postacert.regione.emilia-romagna.it

A. Con la Legge regionale 23 dicembre 2016, n. 25 ¹“*Disposizioni collegate alla legge regionale di stabilità per il 2017*”, entrata in vigore il 24 dicembre 2016, sono state introdotte le seguenti modifiche alla LR 19/2008:

Art. 5

*Modifiche all'articolo 8
della legge regionale n. 19 del 2008*

1. Dopo il comma 1 dell'articolo 8 della legge regionale 30 ottobre 2008, n. 19 (Norme per la riduzione del rischio sismico), è inserito il seguente:

“1 bis. La Regione, nei limiti delle autorizzazioni previste nel bilancio regionale, può concedere contributi ai Comuni e alle Unioni di Comuni per la valutazione della pericolosità locale e la realizzazione della microzonazione sismica. La Giunta regionale individua i criteri e le modalità per la concessione dei contributi.”.

NOTA: L'obiettivo è consentire alla Regione di erogare contributi diretti per la realizzazione degli studi di microzonazione sismica a quella parte di Comuni della Regione e alle loro Unioni che presentano una pericolosità sismica di base $ag < 0,125 g$ (ag = accelerazione orizzontale massima attesa nel sito).

Tali Comuni, caratterizzati da un valore del parametro di pericolosità sismica inferiore rispetto a quello degli altri Comuni della Regione, non hanno potuto beneficiare dei contributi statali assegnati alla Regione per l'attuazione del programma settennale di riduzione del rischio sismico previsto dall'art. 11 della legge 77/2009.

Analogamente a quanto accade per i finanziamenti statali, è prevista la possibilità di erogare un contributo ai Comuni e alle loro Unioni, con modalità da definire con atto della Giunta Regionale. Questo consentirebbe di attuare nell'arco di alcuni anni, la completa copertura del territorio regionale con gli studi di microzonazione sismica, indispensabili per pianificare le trasformazioni urbanistiche nel territorio tenendo conto della pericolosità sismica locale e per aggiornare i piani di gestione dell'emergenza nelle fasi successive agli eventi sismici.

¹ Legge regionale 23 dicembre 2016, N.25, pubblicata sul BURERT n. 383 del 23/12/2016 (Parte Prima) consultabile al link <http://bur.regione.emilia-romagna.it/ricerca>

Art. 6

*Modifiche all'articolo 9
della legge regionale n. 19 del 2008*

1. Il comma 1 dell'articolo 9 della legge regionale n. 19 del 2008 è sostituito dal seguente:

“1. Le disposizioni del presente titolo si applicano a tutti i lavori di nuova costruzione e agli interventi sul patrimonio esistente, compresi quelli di sopraelevazione, relativi a costruzioni private e ad opere pubbliche o di pubblica utilità di interesse regionale, metropolitano, d'area vasta e comunale, comprese le varianti sostanziali ai progetti presentati. Resta salva la competenza delle amministrazioni di cui all'articolo 117, comma secondo, lettera g), della Costituzione per le attività di vigilanza e il controllo di sicurezza sismica delle opere pubbliche, la cui programmazione, progettazione, esecuzione e manutenzione è di competenza dello Stato.”.

NOTA: La disposizione intende chiarire l'ambito di applicazione della normativa regionale sulla vigilanza e sul controllo delle costruzioni in zona sismica. Tali attività sono riferite a lavori per l'esecuzione di costruzioni private e di interventi finalizzati al recupero degli edifici esistenti, nonché ai lavori concernenti le opere pubbliche e di pubblica utilità della Regione, della Città metropolitana, delle Aree vaste e dei Comuni. Si intende che la stessa normativa regionale trova applicazione per le varianti sostanziali che modificano i progetti originari dei medesimi lavori.

Viene precisato che le disposizioni regionali non trovano applicazione per le opere di competenza statale, che sono regolate dalla disciplina statale. Restano infatti mantenute alle amministrazioni dello Stato, la valutazione tecnica e amministrativa dei progetti riguardanti le opere di competenza statale e l'attività di vigilanza sulla loro sicurezza sismica.

Art. 7

Modifiche all'articolo 11 della legge regionale n. 19 del 2008

1. Il comma 5 dell'articolo 11 della legge regionale n. 19 del 2008 è sostituito dal seguente:

“5. L'autorizzazione sismica ha validità per cinque anni, a decorrere dalla data di comunicazione al richiedente del rilascio. Anteriormente alla scadenza, la validità dell'autorizzazione può essere prorogata con comunicazione motivata dell'interessato, corredata dalla dichiarazione del professionista abilitato con cui assevera che, dopo l'inizio dei lavori, non sono entrate in vigore contrastanti previsioni legislative o di piano o nuove norme tecniche per le costruzioni. Nella comunicazione è indicata la nuova scadenza che non può essere superiore a cinque anni.”.

2. Dopo il comma 5 dell'articolo 11 della legge regionale n. 19 del 2008 è aggiunto il seguente:

“5 bis. L'autorizzazione decade a seguito dell'entrata in vigore di contrastanti previsioni legislative o di piano ovvero di nuove norme tecniche per le costruzioni, salvo che

i lavori siano già iniziati e vengano completati entro il termine di validità dell'autorizzazione ovvero entro il periodo di proroga anteriormente comunicato.”.

Art. 8

Modifiche all'articolo 13 della legge regionale n. 19 del 2008

1. Il comma 5 dell'articolo 13 della legge regionale n. 19 del 2008 è sostituito dal seguente:

“5. Il deposito del progetto esecutivo riguardante le strutture ha validità per cinque anni a decorrere dalla data di attestazione dell'avvenuto deposito. Anteriormente alla scadenza, tale termine può essere prorogato con comunicazione motivata dell'interessato, corredata dalla dichiarazione del professionista abilitato con cui assevera che, dopo l'inizio dei lavori, non sono entrate in vigore contrastanti previsioni legislative o di piano o nuove norme tecniche per le costruzioni. Nella comunicazione è indicata la nuova scadenza che non può essere superiore a cinque anni. In merito alla decadenza del deposito trova applicazione quanto disposto dal comma 5 bis dell'articolo 11. Trova altresì applicazione quanto previsto dall'ultimo periodo del comma 1 e dal comma 9 dell'articolo 12.”.

NOTA: Le modifiche sono volte ad introdurre misure di semplificazione procedurale in materia sismica, in

analogia a quanto già previsto nella normativa regionale sull'edilizia.

Come già prevede la legge regionale n. 15 del 2013 (Semplificazione della disciplina edilizia) per i titoli abilitativi edilizi, le presenti disposizioni consentono di prorogare con una comunicazione la validità sia dell'autorizzazione sismica che del deposito del progetto strutturale, se dopo l'inizio dei lavori non sia intervenuta un nuovo piano, una legge, o una normativa tecnica contrastante con quella che ha regolato l'esecuzione del progetto autorizzato o depositato, secondo quanto attestato dal tecnico abilitato. In tali casi infatti non sussiste alcun interesse pubblico che precluda al privato la prosecuzione dei lavori, sia edilizi che strutturali, purché siano indicate le ragioni per le quali non si è potuto rispettare il termine per la fine dei lavori e sia fissato il periodo di proroga necessario, il quale non può essere superiore alla validità di un nuovo titolo.

B. Con deliberazioni della Giunta della Regione Emilia-Romagna n. 2271 e n. 2272 del 21/12/2016, consultabili nel sito della Regione alla pagina <http://ambiente.regione.emilia-romagna.it/geologia/notizie/primo-piano/sismica-aggiornamento-atti-l-r-19-2008>, sono stati aggiornati i seguenti atti di indirizzo attuativi della L.R. n.19 del 2008 :

- la DGR 2272/2016 è un aggiornamento dell'atto di indirizzo recante l'individuazione degli interventi privi di rilevanza per la pubblica incolumità ai fini sismici e delle varianti in corso d'opera riguardanti parti strutturali, che non rivestono carattere sostanziale, ai sensi dell'articolo 9, comma 4, della L.R. n. 19 del 2008;
- la DGR 2271/2016 aggiunge alle fattispecie soggette al versamento del contributo per le spese istruttorie il caso del rinnovo dell'autorizzazione sismica e adotta una procedura semplificata e un nuovo modulo per la richiesta di rimborso delle spese di istruttoria erroneamente versate.

Cordiali saluti.

Ing. Gabriele Bartolini
documento firmato digitalmente